



Linee guida per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei subcontratti

**Appalti di servizi e
forniture**

Sommario

1.	PREMESSA	4
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL SUBAPPALTO	4
3.	SUBAPPALTO, COTTIMO, SUB-CONTRATTO E CONTRATTO SIMILARE	5
3.1	SUBAPPALTO	5
3.1.1	SUBAPPALTO DI SERVIZI.....	6
3.1.2	SUBAPPALTO DI FORNITURE	6
3.2	CONTRATTI SIMILARI	7
3.3	SUB-CONTRATTI.....	7
3.4	DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	8
3.6	LAVORATORI AUTONOMI.....	9
4.	CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE E DISTACCO DI MANODOPERA.....	9
4.1	CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE.....	9
4.2	DISTACCO DI MANODOPERA.....	9
5.	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO: PROCEDURE OPERATIVE.....	10
5.1.	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	10
5.1.1.	PER TUTTI I SUBAPPALTI INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO RICHIESTO.....	10
5.1.2	SUBAPPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA	11
5.1.3	SUBAPPALTI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA.....	11
5.2	ESAME E AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	11
5.2.1.	Condizioni di cui alla procedura di gara.....	11
5.2.2.	Quota subappaltabile.....	12
5.2.3.	Divieto di subappalto “a cascata”	12
5.2.4.	Possesso dei requisiti generali del subappaltatore	12
5.2.5.	Ribasso praticato dall'Appaltatore	12
5.2.6.	Tracciabilità dei flussi finanziari	13
5.2.7.	Documentazione antimafia	13
5.2.8.	Termini per il rilascio dell'autorizzazione	15
5.2.9.	Conseguenze dell'assenza dell'autorizzazione.....	15
6.	CONTROLLI IN CAPO AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	16
7.	ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AUTORIZZAZIONE	16
7.1.	PRIMA DELL'INIZIO DELLE PRESTAZIONI.....	17
7.2.	DURANTE L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	17
7.2.1.	Adempimenti in sede di emissione dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni.....	17
7.2.2.	Pagamenti al subappaltatore.....	17

7.2.3. Certificato di Esecuzione delle prestazioni.....	19
8. COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO SUBCONTRATTI: PROCEDURE OPERATIVE	19
9. ADEMPIMENTI IN TERMINI DI SICUREZZA (VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 26 D. LGS 81/2008 E S.M.I.).....	20
10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	21
11. ALLEGATI.....	21

1. PREMESSA

SCR Piemonte S.p.A., società di capitali interamente partecipata dalla Regione Piemonte, è stata istituita con Legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 con l'obiettivo di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di scelta degli appaltatori pubblici nelle materie di interesse regionale, in particolare nei settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.

I termini che seguono, dovunque usati nelle presenti Linee guida e nei modelli allegati, indicheranno rispettivamente:

Stazione Appaltante: SCR Piemonte S.p.A.

Appaltatore: Fornitore/Prestatore di servizi aggiudicatario della gara d'appalto bandita da SCR Piemonte S.p.A.

Ente contraente: gli enti terzi che aderiscono alla Convezione/Accordo quadro (Aziende sanitarie, ecc..)

L'appaltatore, successivamente alla stipulazione del contratto d'appalto/Convenzione/Accordo Quadro, potrà richiedere alla stazione appaltante/ente contraente l'autorizzazione a subappaltare le prestazioni già precedentemente dichiarate in sede di offerta.

SCR Piemonte S.p.A./ente contraente, verificate le condizioni di subappaltabilità e accertata l'idoneità della documentazione allegata alla richiesta di subappalto, rilascerà l'autorizzazione nei modi e nei tempi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici.

Ai fini di cui sopra sono state redatte le presenti linee guida che hanno l'obiettivo di ottimizzare il processo istruttorio volto al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, nonché di individuare e disciplinare le fattispecie contrattuali similari al subappalto e quelle esonerate dall'obbligo autorizzativo e assoggettate alla sola comunicazione, assicurandone lo svolgimento nel rispetto della vigente normativa in materia, per gli appalti regolati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le Linee guida, unitamente a tutti i modelli ad esse allegati, sono disponibili sul sito web di SCR Piemonte S.p.A. e richiamate nel Capitolato d'Oneri posto a base di gara.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER IL SUBAPPALTO

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. *“Codice dei Contratti”*;
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 *Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*;
- A.N.AC. – Linee guida n.3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016; aggiornate al D.Lgs. 56 del 2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017;
- D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n.193 *“Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”*

- Legge 11 agosto 2014, n.114 e s.m.i. Conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*”;
- Legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. “*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 e s.m.i. “*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge n. 30 del 2003*”;
- D.P.R. 24 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- Legge 12 marzo 1999, n. 68 “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*” s.m.i.;
- Legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. “*Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia*”;
- D. L. 4 ottobre 2018, n. 113 “*Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*”

3. SUBAPPALTO, COTTIMO, SUB-CONTRATTO E CONTRATTO SIMILARE

3.1 SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Con il contratto di subappalto, infatti, l'Appaltatore conferisce a sua volta ad un terzo (cd. subappaltatore) l'incarico di eseguire in tutto od in parte le prestazioni che egli si è impegnato ad eseguire sulla base del contratto di appalto principale. Il contratto di subappalto è quindi un contratto derivato dal contratto di appalto caratterizzato dal fatto di avere analogo contenuto e lo stesso tipo di causa del contratto principale, ovvero l'oggetto del contratto di appalto “trapassa” nell'oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, a sua volta, assume nei confronti dell'Appaltatore l'obbligazione di eseguire a proprio rischio parte delle prestazioni.

Il subappalto è sottoposto ad autorizzazione amministrativa, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i. e, pertanto, l'Appaltatore dovrà richiedere a S.C.R. Piemonte S.p.A. apposita autorizzazione

(Modello A - Subappalto, che si allega alla presente). I termini per l'autorizzazione decorreranno dalla data del ricevimento da parte della Stazione Appaltante della documentazione completa.

Si ricorda che il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Appaltatore: reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore ad un terzo del valore delle prestazioni concessi in subappalto e non superiore ad un terzo del valore complessivo delle prestazioni ricevute in appalto; subappaltatore: reclusione da uno a cinque anni e multa pari ad un terzo del valore delle prestazioni ricevute in subappalto).

Si rammenta, inoltre, che l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate¹.

Divieto di subappalto “a cascata”

L'art. 105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. vieta il c.d. “subappalto a cascata” delle prestazioni affidate al subappaltatore, mentre non vi sono norme che dispongono analogo divieto per i contratti di forniture con posa in opera o per i noli a caldo, a meno che non rientrino tra i “*contratti similari*” di cui al paragrafo 3.2.

3.1.1 SUBAPPALTO DI SERVIZI

Per identificare nell'ambito degli appalti di servizi un subappalto, occorre fare puntuale riferimento alle prestazioni oggetto dell'appalto: si instaura un rapporto di subappalto solo qualora il ricorso ad un terzo prestatore di servizi sia specificatamente determinato e collegato allo specifico contratto principale, mentre non è inquadrabile come subappalto il rapporto di collaborazione tra Appaltatore e prestatore di servizi che trascende lo specifico contratto e si inserisce nel normale ciclo produttivo di un determinato servizio.

In tal caso si rientra nella fattispecie dei contratti continuativi di cooperazione di cui alla lett. c-bis) del comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. sottratti alla disciplina sul subappalto (vedasi anche infra punto 3.5.).

3.1.2 SUBAPPALTO DI FORNITURE

Per identificare nell'ambito degli appalti di forniture un subappalto, occorre richiamare, come per i servizi, la valutazione della comune attività di impresa e va considerato subappalto qualsiasi sub-contratto che si scosti dal normale approvvigionamento del ciclo produttivo del fornitore, sia esso relativo ad una fase di lavoro o riferito al prodotto finale.

¹ Vedasi: art.105, comma 8, d.lgs. 50/2016 s.m.i. che asserisce: “8. *Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.*”. Parimenti vedasi l'art.1228 cod.civ., che dispone: “*Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro*”; l'Appaltatore (il debitore) risponde della condotta dei terzi per il solo fatto di essersi avvalso della loro opera.

Anche in questo caso un elemento sintomatico utile all'identificazione circa la riconducibilità alla fattispecie del subappalto è ravvisabile nella natura del contratto principale.

3.2 CONTRATTI SIMILARI

Sono considerati **contratti simili** al subappalto quei sub-contratti relativi a prestazioni che prevedono l'impiego di manodopera, come quelli di fornitura con posa in opera e di nolo a caldo, se di importo superiore al 2% dell'ammontare del contratto oggetto dell'appalto o se singolarmente di importo superiore ai 100.000,00 euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo delle attività da sub-affidare. In tal caso il "*contratto simile*" è equiparato al subappalto e, come tale, soggetto alla medesima disciplina autorizzativa, ferma la necessità della iscrizione alle "white list" ex dpcm 18 aprile 2013 smi del subappaltatore se le prestazioni ricadono tra quelle di cui all'art. 1, comma 53 della legge n.190/2012 smi elencate al successivo paragrafo 3.3.

Qualora le due condizioni non siano contemporaneamente soddisfatte, l'Appaltatore è comunque obbligato a comunicare alla Stazione appaltante, ai sensi del quarto periodo del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto delle prestazioni, nonché i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. e l'iscrizione alla "white list" ex dpcm 18 aprile 2013 smi del sub-contraente se le prestazioni ricadono tra quelle di cui all'art. 1, comma 53 della legge n.190/2012 smi (vedasi anche *infra* punto 3.3.).

Per inquadrare correttamente la tipologia di prestazione che viene in rilievo, è sempre necessario valutare il grado di autonomia del sub-contraente rispetto all'Appaltatore. In altre parole, deve essere accertato se ci si trova dinanzi ad una vera e propria "sostituzione" del soggetto preposto alla realizzazione delle attività oggetto di contratto – ovvero l'Appaltatore – con un soggetto terzo che assume a proprio rischio l'esecuzione di parte di esse, o se invece la prestazione è meramente complementare e/o accessoria rispetto alle attività condotte dall'Appaltatore. Nel primo caso il sub-contraente deve essere caratterizzato da idonea qualificazione e dal possesso di adeguati requisiti tecnici per poter realizzare le attività e pertanto, deve essere necessariamente richiesta l'autorizzazione al subappalto per consentire alla Stazione appaltante di verificare tali requisiti nel corso dell'istruttoria propedeutica al rilascio dell'autorizzazione; nel secondo caso, invece, viene meno la necessità per il sub-contraente di possedere i requisiti necessari alla realizzazione delle attività in quanto egli è inserito nell'organizzazione dell'Appaltatore ed opera sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

3.3 SUB-CONTRATTI

È considerato **sub-contratto** un qualsiasi contratto di fornitura con posa in opera e di nolo a caldo, e se di importo inferiore al 2% dell'ammontare del contratto o se di importo inferiore ai 100.000,00 euro o, qualora di importo superiore a tali soglie, l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dell'importo delle attività da sub-affidare.

È pertanto considerato sub-contratto un contratto concernente la prestazione, quale la fornitura con posa in opera o il nolo a caldo o altra prestazione, che rientri in uno dei seguenti casi:

- Importo subcontratto < 2% dell'ammontare delle prestazioni affidati indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.
- Importo subcontratto < 100.000,00 euro indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera.

- Importo subcontratto > 2% dell'ammontare delle prestazioni se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.
- Importo subcontratto > 100.000,00 euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.

Per tali sub-contratti non è necessaria la richiesta di autorizzazione, ma la trasmissione, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., al Direttore dell'Esecuzione, alla S.C.R. Piemonte S.p.A., di una comunicazione con la completa indicazione del soggetto sub-contraente, dell'oggetto delle attività da sub-affidare e l'importo di tale sub-affidamento (Modello C - Sub-contratto, che si allega alla presente).

Nel caso in cui l'importo del sub-affidamento sia superiore al 2% o a 100.000 euro, l'Appaltatore dovrà dichiarare che l'incidenza del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell'importo delle attività oggetto della comunicazione (Modello C – Sub-contratto). È sempre obbligatoria, inoltre, la trasmissione alla Stazione appaltante dei dati del subcontraente circa la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al comma 7 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. e l'iscrizione alle “*white list*” ex dpcm 18 aprile 2013 s.m.i. del sub-contraente se le prestazioni ricadono tra quelle di cui all'art. 1, comma 53 della legge n.190/2012 s.m.i.

È sempre richiesta la trasmissione ad S.C.R. Piemonte S.p.A. e al Direttore dell'Esecuzione di una comunicazione con la completa indicazione del nome del sub-contraente, del sub-contratto e dell'oggetto del servizio, nolo o fornitura affidati (oltre che per i sopra citati contratti di fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati al subappalto) per tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nella realizzazione dell'attività oggetto del contratto d'appalto, relativi alle attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53, dell'art. 1 della medesima Legge n. 190, di seguito riportate:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.”

Per tale comunicazione si potrà utilizzare il Modello C- Comunicazione sub-contratti

La fornitura con posa in opera è il contratto con il quale il soggetto produttore e/o commerciante di un manufatto o prodotto finito ne realizza anche l'installazione, ovvero la posa in opera.

Il nolo a caldo è il contratto con il quale un soggetto terzo mette a disposizione dell'Appaltatore un mezzo d'opera con il relativo operatore specializzato la cui prestazione è finalizzata esclusivamente al funzionamento del mezzo.

3.4 DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Le prestazioni oggetto di sub-affidamento non possono essere frazionate artificiosamente al fine di eludere la disciplina del subappalto e sottrarle, quindi, al regime autorizzatorio (cfr. Determinazione A.V.C.P. 3 settembre 2008 n.35).

3.6 LAVORATORI AUTONOMI

Il lavoro autonomo è disciplinato dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile. Sia il contratto di lavoro autonomo sia quello d'appalto sono caratterizzati dal fatto che il debitore si obbliga a realizzare un'opera/servizio verso un corrispettivo, senza un vincolo di subordinazione nei confronti del committente ed assumendosi il rischio del risultato finale.

Anche per tali sub-affidamenti, comunque, vige l'obbligo di comunicazione alla Stazione appaltante, ai sensi della lettera a), del comma 3 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e pertanto l'Appaltatore ha quindi l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-affidamenti a lavoratori autonomi per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del sub-affidamento.

4. CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE E DISTACCO DI MANODOPERA

4.1 CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE

Ai sensi della lett. c-bis) del comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. non costituiscono subappalto le prestazioni rese in favore dell'Appaltatore in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. Tale articolo prevede espressamente che questi contratti siano depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione/Accordo quadro

4.2 DISTACCO DI MANODOPERA

L'istituto del distacco di personale presenta caratteristiche e presupposti diversi dall'istituto del subappalto. La distinzione tra i due istituti è rilevante al fine di verificare che il distacco non venga utilizzato per porre in essere, di fatto, un subappalto non autorizzato.

L'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i. dispone che *“L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”*.

Quanto al requisito dell'interesse, si può ragionevolmente ritenere, anche sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema, che esso debba configurarsi come interesse inerente all'esercizio dell'attività imprenditoriale propria del distaccante e, quindi, debba essere sorretto da una motivazione tecnica, produttiva ed organizzativa, non potendosi risolvere in mero interesse patrimoniale. In quest'ultima ipotesi, infatti, si ricadrebbe in un caso di fornitura di manodopera al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla legge e, come tale, vietata.

Quanto al requisito della temporaneità, è evidente che il distacco è temporalmente collegato al permanere dell'interesse del soggetto distaccante a che il proprio dipendente svolga la prestazione lavorativa a favore di un terzo, cosicché esso, qualora sia legato a motivazioni tecniche, organizzative e produttive di ampio respiro, potrà avere anche una lunga durata.

Vi è una sostanziale differenza tra il contratto di subappalto e il contratto di distacco di manodopera: nel primo caso, infatti, le prestazioni rese dall'impresa subappaltatrice in favore dell'Appaltatore, che consistono nell'esecuzione di una parte delle prestazioni, sono regolate in virtù di uno specifico accordo contrattuale (subappalto), assoggettato ai limiti ed alle condizioni previste dalla legge (art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).

Diverso è il caso di utilizzo da parte dell'Appaltatore di lavoratori dipendenti di un'altra impresa che, mediante accordo di "distacco" (e non in virtù di un contratto di subappalto), all'uopo autorizzato dagli Uffici Provinciali del Lavoro, intervengono nel ciclo produttivo dell'Appaltatore stesso.

In quest'ultimo caso, infatti, si è in presenza di un rapporto di "collaborazione tra imprese", che rimane del tutto estraneo alla disciplina del subappalto.

Ai fini del pagamento delle prestazioni l'Ente contraente procederà a richiedere il DURC dell'impresa distaccante.

5. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO: PROCEDURE OPERATIVE

L'appaltatore dovrà trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A. e al Direttore dell'esecuzione apposita richiesta utilizzando l'allegato Modello A allegando copia della documentazione elencata nei paragrafi a seguire.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ("R.T.I. ") la richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere necessariamente presentata dall'impresa mandataria.

Nel caso di Consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 s.m.i. la richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere necessariamente presentata dal Consorzio.

5.1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La richiesta di autorizzazione e i documenti allegati devono essere trasmessi a mezzo PEC al seguente indirizzo appalti@cert.scr.piemonte.it.

Tutti modelli devono essere resi in conformità ai modelli allegati alle presenti linee guida, e dovranno essere **sottoscritti digitalmente** dal legale rappresentante.

5.1.1. PER TUTTI I SUBAPPALTI INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO RICHIESTO

- richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dall'impresa appaltatrice con l'indicazione del nome del subappaltatore, dell'importo del contratto (al netto dell'IVA, distinguendo la quota servizi/forniture e la quota oneri per la sicurezza) e dell'oggetto delle prestazioni che si intende subappaltare; tale richiesta deve essere redatta utilizzando Modello A;
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore – Modello B;
- tracciabilità dei flussi finanziari – Modello D
- originale del contratto di subappalto condizionato (o copia autentica ai sensi di legge) o schema di contratto che deve contenere:
 - la descrizione delle prestazioni da affidare in subappalto ed il relativo importo;
 - la clausola con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi previsti dall'art. 3, Legge 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto, pena la risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis medesima legge.In caso di trasmissione - unitamente all'istanza di autorizzazione al subappalto - del contratto di subappalto in originale (o copia autentica ai sensi di legge) questo deve essere sottoscritto digitalmente dall'appaltatore e dal subappaltatore e deve contenere la clausola sospensiva (secondo cui l'efficacia del contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da

parte dell'Amministrazione appaltante con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare le attività fino al conseguimento della medesima)

Si ricorda che in caso di presentazione dello schema di contratto, il termine ultimo per il deposito dell'originale o della copia autentica presso S.C.R. Piemonte S.p.A. è di almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni (art. 105, comma 7, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

5.1.2 SUBAPPALTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

- documentazione di cui al punto 5.1.1;
- dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., contenente le generalità di tutti i soggetti di cui agli artt. 80, commi 2 e 3, D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 85 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. (ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali, nonché i loro familiari conviventi, che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi) (modello F).

5.1.3 SUBAPPALTI DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

- documentazione di cui al punto 5.1.1;
- dichiarazione sostitutiva sui nominativi per l'informativa antimafia – Modello E

5.2 ESAME E AUTORIZZAZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'esame della richiesta prevede, oltre che il controllo della completezza e correttezza di tutta la documentazione presentata, le verifiche di seguito elencate. Rimane inteso che l'autorizzazione al subappalto sarà rilasciata solo nell'ipotesi in cui tutte le verifiche espletate daranno esito positivo.

Prima di avanzare richiesta di autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve accertarsi che le verifiche seguenti possano avere esito positivo.

5.2.1. Condizioni di cui alla procedura di gara

Con riferimento alla procedura di gara delle prestazioni oggetto dell'appalto, la richiesta di subappalto può essere avanzata dall'Appaltatore solamente nell'ipotesi in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni:

1 - ai sensi della lett. c) del comma 4 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., l'Appaltatore abbia indicato già nell'offerta in gara le prestazioni che intende subappaltare;

2 - ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

3 - ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., nel caso di appalto di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. o, indipendentemente dall'importo, nel caso l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate dal comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i., il subappaltatore sia stato inserito

dall'Appaltatore nella terna riferita alla specifica prestazione omogenea nella quale rientrano le attività da sub-affidare indicata in sede di offerta.

In assenza anche di una sola delle condizioni sopra elencate, l'autorizzazione al subappalto non potrà essere rilasciata

5.2.2. Quota subappaltabile

Ai sensi del terzo periodo del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la quota parte di prestazioni subappaltabile non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto.

Nel caso, quindi, l'importo delle prestazioni oggetto della richiesta di subappalto superino complessivamente tale percentuale – considerando anche il cumulo con eventuali precedenti richieste di subappalto già avanzate – l'autorizzazione al subappalto non potrà essere rilasciata.

5.2.3. Divieto di subappalto “a cascata”

L'art. 105, comma 19, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. vieta il c.d. “subappalto a cascata” delle prestazioni affidate al subappaltatore, mentre non vi sono norme che dispongono analogo divieto per i sub-contratti, a meno che non rientrino tra i “*contratti simili*” di cui al paragrafo 3.2.

5.2.4. Possesso dei requisiti generali del subappaltatore

Il Subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; a tal fine dovrà compilare il modello B.

Ai fini del completamento delle procedure autorizzative, visto l'art. 105, comma 7, Lgs. 50/2016 s.m.i., accertati i termini di legge previsti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto (30 gg per i subappalti d'importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o a € 100.000,00 e 15 gg per i subappalti d'importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o a € 100.000,00) e considerati i tempi di risposta degli Enti competenti ad effettuare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai subappaltatori in merito al possesso dei requisiti generali non compatibili con i termini previsti per il rilascio delle autorizzazione e con le esigenze di gestione efficace e puntuale dei cantieri, S.C.R. Piemonte S.p.A. verificherà il possesso dei requisiti generali dei subappaltatori mediante acquisizione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese da questi ultimi.

S.C.R. Piemonte S.p.A. compirà a campione le verifiche dirette o indirette presso le Amministrazioni che certificano stati, qualità e fatti oggetto di tali dichiarazioni.

Il controllo a campione verrà effettuato su un subappaltatore ogni cinque richieste di autorizzazione al subappalto per singolo intervento, restando fermo che i controlli potranno essere effettuati ogni volta che il Responsabile del procedimento abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. In tal caso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza delle informazioni rese, di inattendibilità delle stesse, nonché di errori ed omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire ad S.C.R. Piemonte S.p.A. adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.

5.2.5. Ribasso praticato dall'Appaltatore

L'Appaltatore, ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto d'appalto, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nello stesso contratto di appalto.

Inoltre, l'Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera delle attività affidate in subappalto senza alcun ribasso.

Per la verifica del rispetto di quanto disposto dal comma 14 dell'art.105 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., sarà sentito il Direttore dell'Esecuzione.

Si specifica che nel caso la documentazione fornita in sede di richiesta di autorizzazione sia ritenuta dal Direttore dell'Esecuzione insufficiente per giungere ad una definitiva determinazione in merito al ribasso effettivamente applicato al subappaltatore e/o ai costi della sicurezza e/o della manodopera delle prestazioni, sarà richiesta all'Appaltatore la documentazione integrativa e necessaria per poter istruire la richiesta di subappalto, interrompendo così i termini per il rilascio dell'autorizzazione.

5.2.6. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore ed il subappaltatore devono provvedere alle comunicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei riguardi della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 s.m.i., compilando il modello allegato alle presenti linee guida (modello D) e devono inserire nel contratto di subappalto un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione appaltante verificherà la presenza di tale clausola, ai sensi del comma 9 del citato art. 3, Legge n. 136/10 s.m.i..

Si rammenta che detta clausola deve essere necessariamente inserita anche nei sub-contratti simili al subappalto e nei sub-contratti assoggettati alla sola comunicazione ai sensi dell'art.105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

5.2.7. Documentazione antimafia

La documentazione antimafia è costituita, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

La “comunicazione antimafia” consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i..

La “informazione antimafia” consiste invece nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, nonché nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., la Stazione appaltante deve acquisire l'informazione antimafia prima di autorizzare contratti di subappalto il cui valore sia superiore a 150.000 euro.

La Stazione appaltante, quando la richiesta di autorizzazione è relativa ad un importo superiore a 150.000 euro, acquisita dal subappaltatore la dichiarazione sostitutiva contenente le generalità di tutti i soggetti elencati all'art. 80, commi 2 e 3, D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 85 del D Lgs. 159/2011 s.m.i., con i relativi familiari conviventi (modello F), provvede all'acquisizione dell'informazione antimafia.

L'acquisizione dell'informazione antimafia avviene tramite la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con le modalità di cui al D.P.C.M. n. 193/14, e - per le “attività sensibili” di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i. - previa consultazione dell'elenco istituito presso le Prefetture (cd. “White list”), ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, Legge n. 190/12 s.m.i. (D.P.C.M. 18 aprile 2013 come integrato dal D.P.C.M. 24 novembre 2016).

Da ultimo, si ricorda che l'art. 29 della Legge n. 114/14 s.m.i., modificando il comma 52 dell'art. 1 della Legge n. 190/12 s.m.i. (c.d. “legge Anticorruzione”), impone alla Stazione appaltante l'obbligo di acquisire la documentazione antimafia, indipendentemente dalle soglie stabilite dal D.Lgs. n. 159/11 s.m.i., tramite la consultazione dell'apposito elenco istituito presso le Prefetture (c.d. “White list”) per le sole attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53, dell'art. 1 della medesima Legge n. 190, di seguito riportate:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Pertanto, il rilascio dell'autorizzazione per un subappalto che include tra le prestazioni anche una o più delle "attività sensibili" sopra elencate, è subordinato all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, della presenza dello stesso subappaltatore nella "White list" della Prefettura della provincia in cui ha sede.

La Stazione appaltante non rilascerà l'autorizzazione al subappalto per le attività sopra elencate in assenza dell'iscrizione del subappaltatore nella "White list", imposta obbligatoriamente dal D.P.C.M. 24 novembre 2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, Legge n. 190/12 s.m.i., l'iscrizione nell'elenco istituito presso le Prefetture (cd. "White list") tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini dell'autorizzazione di contratti di subappalto e di sub-contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Si precisa altresì che l'obbligo di iscrizione nelle "White list" degli operatori economici imposto dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 sussiste a prescindere dall'importo economico dei contratti di subappalto e sub-contratti e, quindi, riguarda anche i contratti di importo non superiore a € 150.000,00, che l'art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. considera sottratti all'obbligo della documentazione antimafia.

Si precisa che l'obbligo di iscrizione nelle "White list" degli operatori economici imposto dal D.P.C.M. 24 novembre 2016 sussiste anche per le attività soggette a comunicazione ex art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/16 s.m.i.) se inerenti le attività sensibili di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i.

Per le sole attività diverse da quelle elencate nel citato art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i., è consentita la facoltà alla Stazione appaltante di procedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la risposta-informativa della Prefettura non sia pervenuta nei termini previsti (30/45 gg.), ovvero in caso d'urgenza, salvo l'eventuale, successiva revoca della autorizzazione, in caso di riscontro negativo (art. 92 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i.).

In punto di comunicazione antimafia, fermo quanto previsto dall'art. 88 comma 4 bis e dall'art. 89 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i., per le attività diverse da quelle elencate nel citato art. 1, comma 53, Legge n. 190/12 s.m.i., l'autorizzazione al subappalto potrà essere rilasciata, previa acquisizione dell'autocertificazione da parte del soggetto interessato, salvo poi essere revocata nell'ipotesi di sopravvenuta applicazione di una misura di prevenzione.

Qualora un subappaltatore abbia presentato domanda di iscrizione nelle "White list", ma l'iter non sia stato ancora concluso dalla competente Prefettura, la Stazione appaltante potrà autorizzare il subappalto, previa consultazione della Banca dati nazionale della documentazione antimafia, come in ogni altra situazione ordinaria finalizzata al rilascio della documentazione antimafia (Circolare 23 marzo 2016 prot. 25954 del Ministero degli Interni), salvo l'eventuale successiva revoca della autorizzazione in caso di successivo diniego dell'iscrizione.

L'art. 92 del D.Lgs. n. 159/11 s.m.i. prevede che il Prefetto rilasci l'informazione antimafia entro 30 giorni dalla data della richiesta, da parte della Stazione appaltante. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità, il Prefetto ne dà comunicazione senza ritardo alla Stazione appaltante e fornisce

le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. Decorso questo termine la Stazione appaltante procede anche in assenza dell'informazione antimafia, salvo l'eventuale successiva revoca della autorizzazione in caso di successivo rilascio da parte del Prefetto di informazione antimafia interdittiva.

Tale disciplina non si applica nei riguardi delle attività imprenditoriali “sensibili”, di cui all'art 53, Legge n. 190/12 s.m.i. (c.d. “White list”) che richiedono, come sopra cennato, la avvenuta iscrizione nelle “White list” o, almeno, la avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nelle “White list”.

5.2.8. Termini per il rilascio dell'autorizzazione

L'amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro:

- 1) **30 gg.** dalla relativa richiesta, fatte salve eventuali interruzioni dei termini relativi alla richiesta di documentazione integrativa.

Il termine, ove ricorrano giustificati motivi, può essere prorogato una sola volta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

- 1) **15 gg.** dalla relativa richiesta, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, fatte salve eventuali interruzioni dei termini relativi alla richiesta di documentazione integrativa

Il termine, ove ricorrano giustificati motivi, può essere prorogato una sola volta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

5.2.9. Conseguenze dell'assenza dell'autorizzazione

L'esistenza dell'autorizzazione al subappalto è condizione indispensabile per la legittimità del contratto di subappalto e per non incorrere in precise conseguenze, sia sul piano penale che su quello civile:

Conseguenze penali

Le conseguenze di carattere penale sono descritte all'art. 21 della Legge n. 646/1982 s.m.i., applicabile - in base alla giurisprudenza- anche ai subappalti di servizi, che prevede, in caso di concessione in tutto o in parte, anche di fatto, di servizi in subappalto o cottimo senza l'autorizzazione dell' “Autorità” competente:

- a) per l'Appaltatore: la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore ad un terzo del valore della prestazione concessa in subappalto e non superiore ad un terzo del valore complessivo della prestazione ricevuta in appalto;
- b) per il subappaltatore: la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore della prestazione ricevuta in subappalto.

Conseguenze civili

Il contratto di subappalto stipulato in violazione dell'art. 21 della Legge n. 646/1982 s.m.i. è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., e costituisce, nel contempo, grave inadempimento dell'Appaltatore che legittima la Stazione appaltante a richiedere la risoluzione del contratto in danno. Il contratto di subappalto non autorizzato, od anche l'esecuzione abusiva di prestazioni in regime di subappalto per importi superiori al limite autorizzato, implica la nullità *ab origine* dell'affidamento del subappalto o, più esattamente, l'inefficacia fin dall'inizio del vincolo negoziale derivante dal contratto di subappalto, che non potrà spiegare effetto alcuno, sia nei rapporti fra la Stazione appaltante e l'Appaltatore, sia in quelli fra Appaltatore e subappaltatore. Le prestazioni rese in violazione del divieto suddetto si considerano, quindi, come non avvenute, ai fini di eventuali pretese giuridiche di natura patrimoniale, con esclusione anche dell'azione di arricchimento senza causa. Inoltre, il subappaltatore non potrà vantare alcun diritto al pagamento delle prestazioni eventualmente svolte, né da parte dell'Appaltatore né a maggior ragione da parte della Stazione appaltante.

6. CONTROLLI IN CAPO AL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Direttore dell'Esecuzione, a seguito del ricevimento della documentazione in oggetto, dovrà:

- verificare la pertinenza delle prestazioni con la richiesta di subappalto;
- verificare la corrispondenza tra le prestazioni oggetto della richiesta di subappalto e le prestazioni indicate come subappaltabili in sede di offerta;
- verificare che le prestazioni oggetto della richiesta di subappalto non superino la quota subappaltabile pari al 30% dell'importo contrattuale;
- verificare che l'appaltatore pratici, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;
- verificare che l'appaltatore corrisponda gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A parere motivato relativamente alla pertinenza e congruenza della richiesta di autorizzazione all'affidamento delle attività in subappalto;
- verificare la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- controllare che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registrare le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determinare la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvedere, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

7. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AUTORIZZAZIONE

Una volta ottenuta l'autorizzazione al subappalto, o dopo la comunicazione effettuata in relazione ad un sub-contratto (ex art. 105, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), l'Appaltatore ed il subappaltatore sono soggetti ad una serie di adempimenti, che di seguito sono riassunti.

Si ricorda, inoltre, che qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di subappalto dovessero intervenire modificazioni nell'assetto societario e gestionale dell'impresa subappaltatrice, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante.

È altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire una autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e/o l'importo dello stesso sia incrementato e quindi debbano nuovamente essere verificati i requisiti di cui al comma 7, art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

7.1. PRIMA DELL'INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore, nel caso abbia allegato alla richiesta di autorizzazione uno schema del contratto di subappalto, entro il termine di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (20 giorni antecedenti l'inizio delle prestazioni subappaltate), deve altresì depositare presso la Stazione appaltante il contratto originale (oppure una copia autenticata), a seguito del rilascio dell'autorizzazione, prima della data di effettivo inizio delle prestazioni affidate in subappalto.

Dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante, l'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere all'Ente Contraente prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori dovranno trasmettere, altresì, copia delle procedure di sicurezza ex art. 26, comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., integrate con il DUVRI posto a base di gara (DUVRI ricognitivo ex art. 26, comma 3-ter, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), come successivamente integrato dal DUVRI redatto dall'Ente Contraente (riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto)

7.2. DURANTE L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Gli adempimenti cui l'Appaltatore ed il subappaltatore sono soggetti durante l'esecuzione delle prestazioni sono i seguenti:

7.2.1. Adempimenti in sede di emissione dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni

All'atto dell'emissione dello Stato d'Avanzamento delle prestazioni da parte del Direttore dell'Esecuzione, l'Appaltatore deve dichiarare la parte delle prestazioni rese da ciascun subappaltatore e contabilizzate nello stesso stato di avanzamento.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore e dal/i legale/i rappresentante/i del/i subappaltatore/i. Le informazioni in esso contenute saranno oggetto di verifica da parte della Direzione dell'Esecuzione.

L'accertamento della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e di tutti i subappaltatori costituisce presupposto indispensabile per poter procedere al pagamento dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni. In caso di esito negativo dell'accertamento, l'Ente contraente avvierà la procedura prevista per l'intervento sostitutivo presso gli enti istituzionali preposti, ai sensi dei commi 9 e 10, dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i..

Il subappaltatore deve obbligatoriamente riportare sulle fatture il Codice Unico di Progetto (CUP) (quando presente) ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) delle prestazioni, indicati nella comunicazione di autorizzazione al subappalto.

Inoltre, il subappaltatore deve indicare sulla fattura esclusivamente uno dei conti correnti dedicati e indicati nella specifica comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari allegata alla richiesta di autorizzazione al subappalto.

7.2.2. Pagamenti al subappaltatore

Il subappaltatore può essere pagato direttamente dall'Ente contraente, oppure dall'Appaltatore, come meglio di seguito dettagliato.

Pagamento da parte dell'Ente contraente

Il pagamento diretto del subappaltatore/cottimista da parte dell'Ente contraente avviene, ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nei seguenti casi:

1. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa¹;
2. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I pagamenti diretti al subappaltatore da parte dell'Ente contraente sono effettuati, contestualmente al pagamento dell'Appaltatore, a seguito dell'emissione del certificato di pagamento e della conseguente presentazione delle relative fatture.

Il contratto di subappalto, pur potendo essere ricompreso nella categoria dei contratti derivati e subendo pertanto alcuni effetti dal contratto soprastante, mantiene comunque un elevato grado di autonomia rispetto al contratto di appalto. Pertanto, non si crea tra l'Ente contraente ed il subappaltatore alcun rapporto diretto di debito/credito.

La fattura del subappaltatore per le prestazioni eseguite deve, pertanto, necessariamente essere intestata all'Appaltatore e, in nessun caso potrà essere intestata all'Ente contraente in quanto tra quest'ultimo ed il subappaltatore stesso non esiste, come già sopra chiarito, alcun rapporto diretto di debito/credito.

Da un punto di vista operativo, nel caso in cui ci si trovi in una delle situazioni per le quali ricorre l'obbligo di pagamento diretto al subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite, si applica il seguente schema procedurale:

- emissione del S.A.L. al raggiungimento degli importi in relazione ai quali si deve procedere al pagamento di una rata di acconto in base alle specifiche previsioni di capitolato e/o contrattuali;
- emissione di un unico certificato di pagamento sulla base del S.A.L. pari all'importo contabilizzato meno: precedenti acconti, ritenuta dello 0,5%, eventuali penali.
- l'appaltatore deve trasmettere la propria fattura intestata all'Ente contraente per l'intero importo del certificato di pagamento;
- unitamente alla trasmissione della fattura di cui sopra l'appaltatore dovrà produrre una dichiarazione, firmata anche da parte del subappaltatore, nella quale si attesti che in relazione alle prestazioni subappaltate non sono insorte fra loro controversie o contestazioni. In tale dichiarazione l'Appaltatore deve anche affermare che il subappaltatore, fino alla data del S.A.L. ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto di appalto e al contratto di subappalto e che l'importo da pagare al subappaltatore stesso - corrispondente alla fattura da questi emessa - è coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.

In caso di disaccordo/contenzioso fra l'Appaltatore ed il subappaltatore (e quindi in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi) l'Ente contraente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti con l'ausilio del direttore della esecuzione, senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora.

Qualora l'Appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, l'Ente contraente è liberato pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità delle prestazioni su specifica indicazione del Direttore dei Lavori.

- emissione del provvedimento di liquidazione e del mandato di pagamento da parte dell'Ente contraente.

Pagamento da parte dell'Appaltatore

Il pagamento del subappaltatore da parte dell'Appaltatore avviene nei casi diversi da quelli elencati al comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., precedentemente elencati.

Poiché ai sensi della lett. b) del citato comma 13 all'Ente contraente compete il pagamento diretto del subappaltatore in caso di inadempimento dell'Appaltatore, quest'ultimo deve trasmettere, a comprova dell'avvenuto pagamento, le fatture quietanziate del subappaltatore. In particolare, l'Appaltatore, al momento dell'emissione del certificato di pagamento relativo alla maturazione della quota parte del corrispettivo, deve trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore relative alle prestazioni contabilizzate corrispondente alle attività svolte.

Nel caso in cui non siano trasmesse le fatture quietanziate, la Stazione appaltante provvede a trattenere dall'importo del certificato di pagamento la quota dovuta al subappaltatore per le prestazioni rese da quest'ultimo e contabilizzate precedentemente e, ai sensi della lett. b) del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., provvede al pagamento diretto del subappaltatore.

Qualora l'appaltatore motivi il mancato pagamento al subappaltatore con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite dallo stesso e sempre che quanto contestato dall'appaltatore sia accertato dal direttore dell'esecuzione, l'Ente contraente sospende i pagamenti in favore dell'appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

7.2.3. Certificato di Esecuzione delle prestazioni

Il Certificato Esecuzione delle prestazioni emesso dall'Ente Contraente deve corrispondere in termini di tipologia di prestazioni ed importi a quanto previsto nel bando di gara (o lettera di invito), nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o atti aggiuntivi.

I subappaltatori possono, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 22 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., richiedere alla Stazione Appaltante l'emissione del Certificato Esecuzione delle prestazioni relativo alle attività realmente eseguite.

8. COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO SUBCONTRATTI: PROCEDURE OPERATIVE

Nel caso in cui le prestazioni che l'Appaltatore intende affidare non siano qualificabili come subappalto o contratti cd. "similari" al subappalto, non è necessario procedere alla richiesta di autorizzazione.

In tal caso, ai sensi del comma 2 dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'Appaltatore deve comunque comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto:

- il nome del subcontraente;
- l'oggetto della prestazione affidata;
- l'importo del contratto.

La comunicazione di tali dati dovrà avvenire tramite lo specifico modello allegato alle presenti Linee Guida (modello C). Inoltre, alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti/dichiarazioni:

- comunicazione del subcontraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari (modello D) ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge n. 136/10 s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva del subcontraente circa la insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 del d.lgs. n.159/11 s.m.i. (modello F), ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i., oppure, per le attività "sensibili" ex art.1, comma 53, D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva del subcontraente di iscrizione alle "white list" in corso di validità, ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i..

oppure,

-dichiarazione sostitutiva del subcontraente di aver presentato domanda di iscrizione + dichiarazione attestante la insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'art. 67 del d.lgs. n.159/11 s.m.i. (modello F), ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i.e di tentativi di infiltrazione mafiosa,), ai sensi del D.P.R. n.445/2000 s.m.i..

Si precisa che una comunicazione priva degli allegati è da intendersi incompleta e irregolare, e pertanto, priva di alcuna efficacia.

La comunicazione dei dati (modello C), accompagnata da tutti i documenti/dichiarazioni sopra elencati, deve comunque avvenire almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività del subcontraente, anche per consentire l'attuazione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/08 s.m.i. elencati al successivo paragrafo 9.

9. ADEMPIMENTI IN TERMINI DI SICUREZZA (VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 26 D. LGS 81/2008 E S.M.I.)

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Datore di Lavoro, deve verificare l'idoneità tecnico professionale di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi che, a qualunque titolo, eseguiranno le prestazioni all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

A tal fine il Datore di Lavoro:

- 1) acquisizione il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato dell'impresa esecutrice o del lavoratore autonomo;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 3) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

I Datori di Lavoro, ivi compresi i subappaltatori a loro volta:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'intervento complessivo.

Si rammenta, inoltre, che l'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori dovranno trasmettere copia delle procedure di sicurezza ex art. 26, comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., integrate con il DUVRI posto a base di gara (DUVRI ricognitivo ex art. 26, comma 3-ter, D.lgs. 81/2008 e s.m.i. predisposto dalla Stazione Appaltante), come successivamente integrato dal DUVRI redatto dall'Ente Contraente (riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto).

10. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nell'ambito delle presenti Linee guida, che hanno l'obiettivo di ottimizzare il processo istruttorio volto al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, nonché di individuare e disciplinare le fattispecie contrattuali similari al subappalto e quelle esonerate dall'obbligo autorizzativo e assoggettate alla sola comunicazione, assicurandone lo svolgimento nel rispetto della vigente normativa in materia, per gli appalti regolati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verranno trattati dati personali di soggetti correlati agli operatori economici che hanno partecipato ad una gara indetta da S.C.R. Piemonte S.p.A., e dati personali di soggetti correlati agli operatori economici subappaltatori e sub-contraenti. I soggetti interessati rientrano nelle categorie specificate nel modello A e suoi allegati compiegati alla presente informativa. I dati oggetto di trattamento sono specificati nei succitati modelli allegati alle presenti Linee guida e rientrano in quelle categorie di dati richiesti dalle vigenti normative in materia di appalti.

I Titolari del trattamento saranno

- S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it – pec presidenza@cert.piemonte.it;
- Enti contraenti.

I dati sono trattati dai Titolari, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di autorizzazione al subappalto e verifica della comunicazione di subaffidamento, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli operatori economici e alla successiva procedura di affidamento dell'appalto; qualora non siano fornite le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.

Il responsabile per la protezione dei dati personali della Stazione Appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

11. ALLEGATI

- Richiesta subappalto – Modello A
- Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore – Modello B
- Comunicazione sub-contratti – Modello C
- Tracciabilità flussi finanziari – Modello D
- Dichiarazione sostitutiva sui nominativi per l'informativa antimafia – Modello E
- Dichiarazione sostitutiva della comunicazione antimafia – Modello F

Modello A – Richiesta subappalto

Trasmessa a mezzo PEC

S.C.R. Piemonte S.p.A.
c.a. **Responsabile del Procedimento**

Corso Marconi 10
10125, Torino
appalti@cert.scr.piemonte.it

Direttore dell'Esecuzione

Oggetto: **Servizi/forniture** di CUP
.....CIG.....

Richiesta di autorizzazione al subappalto

Il sottoscritto nato a il in qualità di legale rappresentante dell'Impresa
..... con sede ain via aggiudicataria dei **servizi/forniture** in oggetto, ai
sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE

all'operatore economico (qualora l'operatore economico indicato sia un Consorzio di cui all'art. 45 co.2 lett. b) e
c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere specificata anche l'impresa consorziata esecutrice delle prestazioni oggetto
di subappalto)

....., di seguito detto
“subappaltatore”, con sede legale in, P.I./C.F
.....,

le seguenti parti di prestazioni (indicare puntualmente, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i., le parti delle prestazioni da subappaltare):

- 1 -
- 2 -
- 3 -

il cui valore complessivo con riferimento al prezzo del contratto di appalto, inclusi tutti i materiali, mezzi ed
apparecchiature, è pari a (indicare il valore complessivo delle parti d'opera con riferimento al prezzo contratto di
appalto, calcolato quindi con i prezzi unitari di contratto, comprensivo di tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature,
anche se forniti dall'appaltatore, ed inclusi anche i costi della sicurezza) Euro
.....

comprensivo dei costi della sicurezza pari a (specificare il valore complessivo degli oneri della sicurezza con
riferimento al contratto di appalto) Euro

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.

DICHIARA

A. ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, che²

(indicare con X l'alternativa dichiarata - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio questa dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti predisponendo un modello ad hoc)

- ☐ non sussistono forme di controllo e/o di collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c., con il subappaltatore.
- ☐ di trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore in quanto *(specificare la forma di controllo).*

B. che il subappaltatore non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto ai sensi della lett. c) del comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

C. che le parti delle prestazioni da subappaltare sono state indicate nell'offerta ai sensi della lett. c) del comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

D. che il valore complessivo delle parti delle prestazioni da subappaltare con riferimento al prezzo del contratto di appalto è compreso nei limiti previsti dall'art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

E. di essere a conoscenza della propria responsabilità solidale nell'osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

F. che per le parti d'opera affidate in subappalto sono stati utilizzati gli stessi prezzi unitari del contratto di appalto con ribasso non superiore al 20% ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

G. che per le parti d'opera affidate in subappalto sono corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera al subappaltatore senza alcun ribasso, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

H. di essere consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'ultimo periodo del comma 14 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

I. nel caso non sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, che si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante entro l'emissione di un certificato di pagamento le copie delle fatture quietanziate del subappaltatore intestate all'Appaltatore, con l'indicazione dei codici C.U.P. e C.I.G. e delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, relative alle prestazioni del subappaltatore contabilizzate nello Stato di Avanzamento delle prestazioni precedente e pertanto pagate con il precedente certificato di pagamento, pena la sospensione del pagamento;

J. che, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subappalto

² Nel caso in cui l'Appaltatore sia un RTI tutte le imprese individuali o società facenti parte del Raggruppamento dovranno dichiarare tale insussistenza o sussistenza.

contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.;

K. che, ai sensi del comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., le parti delle prestazioni da subappaltare: *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

- ☐ rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;
- ☐ non rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa;

L. che, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., il subappaltatore: *(punto da compilare indipendentemente dal fatto che l'attività subappaltata rientri tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i. - indicare con X l'alternativa dichiarata)*

- ☐ è iscritto nella white list della Prefettura di con scadenza il ;
- ☐ ha richiesto l'iscrizione nella white list della Prefettura di in data ;
- ☐ non è iscritto nella white list;

M. che *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

- ☐ allega il contratto in originale contenente la clausola in cui l'efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell'autorizzazione;
- ☐ provvederà al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni;

**ai fini degli adempimenti in materia di sicurezza
DICHARA**

- A. di aver verificato l'idoneità tecnico – professionale del subappaltatore;
- B. di trasmettere copia delle procedure di sicurezza ex art. 26, comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., integrate con il DUVRI posto a base di gara (DUVRI ricognitivo ex art. 26, comma 3-ter, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), come successivamente integrato dal DUVRI redatto dall'Ente Contraente (riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto);

DICHARA infine

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo "INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A.

Si allega quanto segue:

- Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore e suoi allegati (Modello B);
- Dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari (modello D);
- Dichiarazione sostitutiva sui nominativi per l'informativa antimafia (modello E) *(in caso di subappalti pari o superiori ad € 150.000,00 e nel caso in cui il subappaltatore non sia iscritto alla white list)*
- Dichiarazione sostitutiva comunicazione antimafia (modello F) *(in caso di subappalti inferiori ad € 150.000,00 e nel caso in cui il subappaltatore non sia iscritto alla white list)*

- Copia delle procedure di sicurezza ex art. 26, comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.,

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(firma digitale)

Modello B - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SUBAPPALTATORE

(a cura del subappaltatore)

Il sottoscritto....., C.F.....,
nato a il....., in qualità
di..... del subappaltatore
con sede legale in..... P.I./C.F.....

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dall'Appaltatore per le seguenti prestazioni (*indicare le stesse parti d'opera indicate dall'Appaltatore nel modello A*):

- 1 -
2 -
3 -

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.

DICHIARA

1. Dati relativi all'operatore economico subappaltatore

- a) che il subappaltatore è iscritto nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

con numero di iscrizione o Rep. Econ. Amm.vo
.....

denominazione
.....

forma giuridica
.....

oggetto sociale
.....

data di iscrizione
.....

durata della ditta/data termine
.....

sede legale

.....

P.I./C.F.

.....

b) che le posizioni di iscrizione sono le seguenti:

• INPS:

1. Matricola azienda

2. Sede competente (indirizzo, telefono e fax)

.....

• INAIL

1. Codice ditta

2. Sede competente (indirizzo, telefono e fax)

.....

c) di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*:..... *(specificare il tipo di contratto)*

d) che il proprio organico medio annuo è pari a dipendenti, di cuisaranno impiegati per le prestazioni oggetto del subappalto a cui si riferisce la presente dichiarazione;

d) che, ai sensi della lett. c) del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., vista la natura delle lavorazioni oggetto del subappalto, il subappaltatore: *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

☐ richiede alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;

☐ NON richiede alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;

e) per gli effetti di cui alla lett. a) del comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le definizioni di cui al punto aa), comma 1, art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappaltatore è: *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

☐ una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro);

☐ una piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 10 milioni di Euro);

2. D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 - Composizione societaria (da compilare in caso di società di capitali)

a) che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, la composizione societaria è la seguente:

Per i soci persone fisiche (tabella 1)

Nome e cognome	Data e luogo di nascita	Indirizzo di residenza	Codice Fiscale	% sul capitale sociale

Per i soci persone giuridiche (tabella 2)

Ragione Sociale	Sede legale	Partita Iva	Codice Fiscale	% sul capitale sociale

- b) che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a mia disposizione;
- ☐ esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a mia disposizione, intestati a
- c) che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187 *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
- ☐ nessun soggetto munito è munito di procura irrevocabile con diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno;
- ☐ il Sig., nato a il, residente a..... via è munito di procura irrevocabile e ha esercitato / non ha esercitato *(indicare l'alternativa)* il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno e ne ha comunque diritto.

3. Motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

che i soci³, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza (es. consiglieri, institori e procuratori generali), direttori tecnici sono di seguito elencati:

cognome e nome	codice fiscale	nato a	in data	carica ricoperta

che:

³ ogni socio in caso di società in nome collettivo; ogni socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice; il socio unico persona fisica o ovvero dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società.

- ☐ i componenti del collegio sindacale/ consiglio di sorveglianza e di gestione/ comitato interno per il controllo sulla gestione, revisori, sono:

cognome e nome	codice fiscale	nato a	in data	carica ricoperta

oppure *[in alternativa]*

- ☐ non è presente un collegio sindacale/consiglio di sorveglianza e di gestione/ comitato interno per il controllo sulla gestione, non sono presenti revisori

che

- ☐ i componenti dell'organismo di vigilanza (OdV) nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 231/2011 sono:

cognome e nome	codice fiscale	luogo e data di nascita	residenza	carica ricoperta

oppure *[in alternativa]*

- ☐ non è presente un organismo di vigilanza (OdV).

1) che, ai sensi dell'art. 80, comma 11, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

- ☐ l'Operatore Economico **non è sottoposto** a sequestro o confisca, ai sensi dell'art. 12 *sexies* del D.L. 8/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07/08/1992, n. 356, o degli [articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011](#) ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario;

oppure

- ☐ l'Operatore Economico **è sottoposto** a sequestro o confisca, ai sensi dell'art. 12 *sexies* del D.L. 8/06/1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge

07/08/1992, n. 356, o degli [articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 159/2011](#) ed affidata ad un custode o un amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario e, pertanto è assoggettata alla disciplina prevista dal comma 11 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016

DICHIARA, ALTRESÌ

- 2) ai sensi di quanto previsto all'art. 80 commi 1-2-4-5 e 12, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,** che in capo all'Operatore Economico, alla data della presente dichiarazione non sussiste alcun motivo di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, in particolare:

3.1) ai sensi di quanto previsto al [dall'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.](#)⁴:

3.1.1) nei propri confronti:

- ☐ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, [353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- b-bis)** false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);
- c)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

⁴ L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

oppure

- ☐ sussistono i provvedimenti⁵;
- ☐ sentenze definitive di condanna passate in giudicato;
- ☐ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- ☐ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

per i reati _____

3.1.2) che nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445 del 2000, assumendosene le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, [353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- b-bis)** false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

⁵ Indicare tutte le condanne, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.2) che ai sensi di quanto previsto all'art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

3.2.1) nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#);

3.2.2) che nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#)

3.3) che, ai sensi di quanto previsto all'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

3.3.1) per quanto a sua conoscenza, nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara:

- **non sono cessati** dalla carica titolari/ soci/ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico;

oppure

- **sono cessati** dalla carica societaria i titolari/ soci/ membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico di seguito elencati

cognome e nome	codice fiscale	luogo e data di nascita	residenza	carica ricoperta

e che⁶:

- ☐ non sussistono in capo ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data della pubblicazione del Bando di gara e sopra indicati condizioni ostative di cui all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

oppure

- ☐ sussistono in capo a⁷:

cognome e nome	codice fiscale	luogo e data di nascita	residenza	carica ricoperta

le seguenti condizioni ostative⁸:

e che - in tal caso⁹:

- ☐ l'Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

oppure

⁶ Le dichiarazioni del presente punto sono da compilare solo in caso di cessazione dalle cariche societarie, barrando una sola casella per l'ipotesi che interessano.

⁷ Specificare in capo a quali dei soggetti cessati sopraindicati.

⁸ Riportare il dispositivo della sentenza e la data.

⁹ Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la prima opzione allegare documentazione atta a dimostrare dettagliatamente la completa ed effettiva dissociazione; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- ☐ ed è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del c.p.p./l'estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell'art. 445, comma 2 del c.p.p./la revoca della condanna.

3.3.2) *[In caso di società incorporate/fuse/cedute]* che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:

cognome e nome	codice fiscale	luogo e data di nascita	residenza	carica ricoperta

e che, per quanto a propria conoscenza:

- ☐ non sussistono in capo ai soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda, nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e sopra indicati condizioni ostative di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

oppure

- ☐ sussistono in capo a¹⁰:

cognome e nome	codice fiscale	luogo e data di nascita	residenza	carica ricoperta

¹⁰ Specificare in capo a quali dei soggetti cessati sopraindicati.

le seguenti condizioni ostative¹¹:

e che - in tal caso¹²:

- ☐ l'Operatore Economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

oppure

- ☐ ed è intervenuta la depenalizzazione del reato/ la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del c.p.p./l'estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell'art. 445, comma 2 del c.p.p./la revoca della condanna.

3.4) che, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

3.4.1) l'Operatore Economico non ha commesso violazioni gravi¹³ definitivamente accertate¹⁴, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente è il seguente:

Via _____

_____ n. _____ CAP _____ TEL _____ FAX _____

_____ PEC _____ [indicare l'ufficio
territoriale competente]

[eventuale] che risulta/no pendente/i ☐ contenzioso/i ☐ rateizzazione/i concesse ☐
concordato/i del debito ☐ condono/i riferito/i alla/e violazioni fiscali di seguito
indicata/e:

3.4.2) l'operatore economico, non ha commesso violazioni gravi¹⁵, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita.

[eventuale] che risulta/no pendente/i ☐ contenzioso/i ☐ rateizzazione/i concesse ☐
concordato/i del debito ☐ condono/i riferito/i alla/e violazioni in materia di contributi

¹¹ Riportare il dispositivo della sentenza e la data.

¹² Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la prima opzione allegare documentazione atta a dimostrare dettagliatamente la completa ed effettiva dissociazione; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

¹³ Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

¹⁴ Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

¹⁵ Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui all'art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

previdenziali

di

seguito

indicata/e

3.5) che, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettere da a) a m), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.¹⁶:

- a)** l'Operatore Economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - b)** l'Operatore Economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
 - c)** l'Operatore Economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.¹⁷;
 - d)** che la partecipazione dell'Operatore Economico non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non diversamente risolvibile;
 - e)** *[nel caso di precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'[articolo 67](#) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.]* che non si è determinata una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto¹⁸;
 - f)** che l'Operatore Economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\)](#), D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14, D.Lgs. 81/2008](#) e s.m.i.;
- f-bis)** che l'operatore economico non presenta documentazione o dichiarazioni non veritiere;

¹⁶ L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

¹⁷ Nella nozione di gravi illeciti professionali rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

¹⁸ si precisa che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

f-ter) che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

g) che l'Operatore Economico non risulta avere l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) che l'Operatore Economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#)¹⁹;

i) che l'Operatore Economico, in applicazione della legge 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti:

[barrare la casella che interessa]

☐ inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;

oppure

☐ pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;

oppure

☐ pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l'ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge; sede Ufficio di competenza

_____ Via _____

n. _____ CAP _____ TEL _____ FAX _____ PEC _____

_____ *[indicare l'ufficio territoriale competente]*

l) che:

l.1) nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. l), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall'osservatorio;

l.2) nei confronti dei soggetti elencati al precedente punto 1) della presente dichiarazione della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.P.R. 445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non ricorre la causa di esclusione di cui all'art. 80, c. 5, lett. l), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall'osservatorio

m) che: *[barrare la sola casella che interessa]*

☐ **non sussiste** alcuna situazioni di controllo di cui all'art. 2359, codice civile, né in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale con altro operatore economico che partecipi in

¹⁹ L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

concorrenza alla presente gara singolarmente o quale componente di raggruppamento di imprese o consorzio e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- **di non essere** a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

- **di essere** a conoscenza della partecipazione alla procedura di _____
[indicare la denominazione dell'operatore economico], operatore economico che si trova, rispetto ad esso, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359, codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;

3.6) che, ai sensi dell'**art. 80, comma 12, D.Lgs. 50/2016**: che l'operatore economico non risulta avere l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, D.Lgs. 50/2016, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalto

4. Requisiti di ordine speciale

- B di essere in possesso di adeguata qualificazione per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto consistente in

A comprova della presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti:

..... (*documentazione obbligatoria*)

- B (*solo nel caso di Operatore Economico stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea*)

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per il presente subappalto in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

A comprova della presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti:

..... (*documentazione obbligatoria*)

5. Legge 136/2010 e s.m.i. – Tracciabilità dei flussi finanziari

che, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subappalto contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.;

6. Dichiarazione finale

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo "INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e all'Appaltatore ogni eventuale variazione riguardante le dichiarazioni di cui alla presente.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(firma digitale)

MODELLO C - COMUNICAZIONE SUB – CONTRATTI
ex art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
(a cura dell'Appaltatore)

Trasmessa a mezzo PEC

S.C.R. Piemonte S.p.A.
c.a. Responsabile del Procedimento

Corso Marconi 10
10125, Torino
appalti@cert.scr.piemonte.it

Direttore dell'Esecuzione

Oggetto: Servizi/Forniture di CUP
.....CIG.....
Comunicazione sub-contratto

Il sottoscritto.....,
C.F....., nato a
il....., in qualità di..... dell'Appaltatore
..... con sede legale in.....
P.I./C.F.....

COMUNICA

ai sensi del comma 2, dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
che in data è stato stipulato con il subcontraente
....., con sede legale in
P.I./C.F., un subcontratto avente per oggetto
..... per l'importo di Euro
..... (IVA esclusa), di cui euro per oneri della sicurezza,
e
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.

DICHIARA

1. che l'oggetto del subcontratto non costituisce subappalto;
2. che l'oggetto del subcontratto non è di importo superiore al 2 per cento dell'importo

dell'appalto o di importo superiore a 100.000 euro e, contemporaneamente, l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del subcontratto;

3. che, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il subcontratto di data contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.;
4. che all'interno del subcontratto *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*
 - ☐ NON rientrano attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i.;
 - ☐ rientrano attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i.;
5. che, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i., il subcontraente: *(punto da compilare indipendentemente dal fatto che l'attività subappaltata rientri tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i. — Nell'ambito dell'appalto è vietato il subcontratto con un subcontraente NON iscritto nella White List nel caso all'interno del subcontratto rientrino attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa - indicare con X l'alternativa dichiarata)*
 - ☐ è iscritto nella white list della Prefettura di con scadenza il ;
 - ☐ ha richiesto l'iscrizione nella white list della Prefettura di in data ;
 - ☐ non è iscritto nella white list;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente.

DICHIARA

6. di aver verificato l'idoneità tecnico professionale dell'impresa sub-contraente;
7. di trasmettere copia delle procedure di sicurezza ex art. 26, comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i., integrate con il DUVRI posto a base di gara (DUVRI ricognitivo ex art. 26, comma 3-ter, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), come successivamente integrato dal DUVRI redatto dall'Ente Contraente (riferito ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto);

DICHIARA INFINE

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo "INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A.

Allegati:

- Dichiarazione sostitutiva del subcontraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari (modello D);

- Dichiarazione sostitutiva del subcontraente sull'assenza di misure di prevenzione ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. (modello E).

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(firma digitale)

Comunicazione resa ai sensi dell'art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136

Il sottoscritto....., C.F.....,
nato a il....., in qualità
di..... del subappaltatore/subcontraente
....., con sede legale in P.I./C.F.
..... con riferimento: *(indicare con X l'alternativa dichiarata)*

- consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.**

1 – che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i bancario/i / conto/i postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, all’esecuzione del subcontratto, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., è/sono il/i seguente:

Agenzia _____ di: _____

2 – che, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato indicato al p.to 1 sono le seguenti:

- Pag. 43 di 48

3 – che, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il subcontratto di data contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente dichiarazione.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo "INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(firma digitale)

**MODELLO E - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI NOMINATIVI
PER L'INFORMATIVA ANTIMAFIA
di cui agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.
(a cura del subappaltatore/subcontraente)**

Il sottoscritto....., C.F.....,
nato a il....., in qualità
di..... del subappaltatore/subcontraente
....., con sede legale in P.I./C.F.
..... con riferimento alla richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata
dall'Appaltatore relativa alle seguenti parti d'opera:
.....

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto
la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.**

DICHIARA

- a) che i soggetti di cui agli artt. 80, commi 2 e 3, D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e 85 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. ed i relativi familiari conviventi di maggiore età sono:

nome cognome	data di nascita	codice fiscale	qualifica/ruolo

- b) che i soggetti di cui all'art. 91 comma 5 del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i. ed i relativi familiari conviventi di maggiore età sono:

nome cognome	data di nascita	codice fiscale	qualifica/ruolo

- c) di essere stato informato mediante le Linee guida, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse nelle Linee Guida.

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma digitale)

NOTE per la compilazione del modello:

1 - i soggetti che devono essere indicati nel presente modello, unitamente ai relativi familiari conviventi di maggiore età, sono quelli individuati dagli artt. 80, commi 2 e 3, D. lgs. 50/2016 e s.m.i.n e dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.;

2 - I soggetti da indicare ai sensi dell'art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. sono quelli che *“risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”*, ovvero i procuratori generali, i procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, nonché i loro familiari conviventi di maggiore età.

3 – i familiari conviventi di maggiore età possono essere indicati nelle tabelle del modello immediatamente dopo il soggetto a cui si riferiscono. In alternativa, ciascun soggetto può presentare una propria autodichiarazione analoga alla presente in cui indicare i propri familiari conviventi di maggiore età.

4 – Alle tabelle possono essere aggiunte le righe necessarie ad indicare tutti i soggetti di cui all'art. 85 e art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.

**MODELLO F - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA
COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
(a cura del subappaltatore/subcontraente)**

Il sottoscritto....., C.F.....,
nato a il....., in qualità
di..... del subcontraente, con
sede legale in P.I./C.F. con
riferimento alla comunicazione dell'Appaltatore in merito al subcontratto relativo a
.....;

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.

DICHIARA

che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui agli artt. 80, commi 2 e 3, D. lgs. 50/2016 e s.m.i.e all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

che l'elenco dei soggetti di cui agli artt. 80, commi 2 e 3, D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in sostituzione dei quali è resa la presente dichiarazione sostitutiva è:

Nome	Cognome	Codice Fiscale	Qualifica

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione riguardante le informazioni di cui alla presente.

DICHIARA

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, saranno trattati nelle modalità e per le finalità espresse al paragrafo "INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" delle Linee Guida al Subappalto di SCR Piemonte S.p.A.

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(firma digitale)

NOTE per la compilazione del modello:

1 - i soggetti che devono essere indicati nel presente modello sono quelli individuati dagli artt. 80, commi 2 e 3, D. lgs. 50/2016 e s.m.i. dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.;

2 – Alle tabelle possono essere aggiunte le righe necessarie ad indicare tutti i soggetti di cui all'art. 85 e art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.